

# LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2020, N. 9

"Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)"



#### **LEGGE REGIONALE**

"Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunisticoambientali e per il prelievo venatorio)"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

### Capo I *Le Sagre di qualità*

# Art.1 Oggetto e finalità

- 1. La Regione Puglia promuove e valorizza le "Sagre di qualità" che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la tutela del turismo, della economia, della cultura, del folklore e delle tradizioni del territorio pugliese.
- 2. L'obiettivo è quello di rendere facilmente identificabili le sagre tradizionali e di qualità che realmente operano per la promozione e la



tutela del territorio, al fine di essere valorizzate e soprattutto tutelate anche da eventuali plagi.

- 3. I principali obiettivi della 'Sagra di qualità' sono:
  - a) valorizzazione dei prodotti tipici dei territori individuati tra quelli a denominazione di origine protetta (DOP), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione comunale di origine (DECO), oppure che risultino essere iscritti nell'elenco ministeriale dei prodotti agroalimentari tradizionali della Puglia (PAT) e nel registro regionale delle risorse genetiche autoctone di cui alla legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico);
  - b) valorizzazione dei prodotti a chilometro zero di cui alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli);
  - c) valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da agricoltura biologica ai sensi della normativa vigente;
  - d) valorizzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale ai sensi della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

# Art.2 Definizione

- 1. Sono "Sagre di qualità" esclusivamente quelle che rispondono ai seguenti requisiti:
  - a) manifestazioni temporanee che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, aventi la finalità di valorizzare un territorio mediante l'utilizzo, la vendita e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico rappresentativi della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio stesso;
  - b) le sagre di qualità non possono avere una durata superiore a quattro giorni e devono:
    - 1. prevedere iniziative e manifestazioni che valorizzino le realtà agricole, rurali, turistiche, paesaggistiche, ambientali,



Consiglio Regionale della Puglia

- naturalistiche, folkloristiche, culturali e storiche del territorio;
- 2. assicurare che i prodotti oggetto della sagra rientrino in prevalenza tra quelli indicati all'articolo 1, comma 3;
- 3. svolgersi da almeno dieci anni;
- 4. prevedere il coinvolgimento degli operatori locali al fine di favorire la valorizzazione dei prodotti oggetto della sagra di tradizione e qualità;
- 5. organizzare nell'ambito della manifestazione la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevedere l'utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili.

#### Art. 3 Compiti della Regione

- 1. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, l'organizzazione di "Sagre di qualità" nel proprio territorio valorizzando il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.
- 2. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione assegna l'attestazione di "Sagre di qualità" a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2.
- 3. I progetti individuano le specifiche modalità attuative della sagra. Il comune assicura le forme di verifica che garantiscano un controllo documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2 nella fase attuativa della manifestazione.
- 4. La Regione inserisce le manifestazioni che hanno ottenuto l'attestazione di "Sagra di qualità" nel calendario di cui all'articolo 4 dandone comunicazione al comune interessato.
- 5. Gli esiti dei controlli indicati al comma 3 sono comunicati alla Regione.

# Art. 4 Calendario regionale delle Sagre di qualità



- 1. La Giunta regionale istituisce e diffonde il calendario regionale delle "Sagre di qualità" e lo pubblica sul sito istituzionale della Regione.
- 2. Il calendario regionale include la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre.
- 3. Non possono essere iscritte nel calendario regionale dell'anno successivo, le sagre che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 o che non hanno superato positivamente i controlli di cui all'articolo 3, comma 3.

#### Art.5 Regolamento

- 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, adotta il regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Il regolamento in particolare individua:
  - a) i criteri, le modalità e i termini per l'inserimento nel registro delle sagre di qualità;
  - b) le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all'articolo 4.

## Art. 6 *Logo*

- 1. Gli organizzatori delle "Sagre di qualità" riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, possono fregiarsi del logo "Sagra di qualità Puglia".
- 2. L'Unione nazionale delle pro loco (UNPLI) Puglia e le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale che operano negli ambiti indicati all'articolo 1 possono aggiungere il loro logo.



### Capo II Modifiche a disposizioni vigenti

#### Art. 7

Integrazioni all'articolo 11 alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)" aggiungere infine le seguenti parole: ", in una percentuale non inferiore al 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento.".

#### Art. 8

Modifica all'articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della I.r. 59/2017, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale)), sostituire la parola: "tre" con la seguente: "sei".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)



#### 7

# IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)



E' estratto del verbale della seduta del 18 febbraio 2020 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)